

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1708)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254,
recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di
imposizione indiretta

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le misure fiscali già preannunciate dal Governo per far fronte alle difficoltà economiche e finanziarie del momento si collocano le disposizioni del presente decreto-legge con le quali, attraverso la maggiorazione di alcune aliquote dell'imposizione indiretta ed in particolare dell'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento alla stessa imposta di prodotti prima esenti, si tende da un lato a comprimere il consumo di beni non necessari, ma anzi di carattere voluttuario, e dall'altro a procurare maggiori entrate all'Erario dello Stato.

La materia spiccatamente fiscale del provvedimento, che incide sul contenuto delle obbligazioni tributarie, giustifica il ricorso al decreto-legge.

In relazione alle cennate finalità, con l'articolo 1 viene elevata dal 18 al 30 per cento

l'aliquota stabilita per i prodotti elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal modo, mentre si evitano le ripercussioni che un aumento generale delle aliquote non mancherebbe di produrre sui prezzi al consumo e, di conseguenza, sulla scala mobile dei salari, vengono invece colpiti in modo veramente incisivo i beni contemplati nella cennata tabella B, con evidenti riflessi sia sulla produzione di tali beni che sui consumi essenzialmente voluttuari che i beni medesimi soddisfano. Naturalmente, la limitazione dei consumi in questo settore non incide sulle esportazioni che anzi ne risultano incrementate.

Con l'articolo 2 viene eliminata l'esenzione per le navi e le imbarcazioni da diporto che vengono assoggettate, sia per gli scambi nello

Stato che per le importazioni, all'aliquota del 30 per cento ad esclusione dei natanti di modesto valore previsti come tali dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, (pattini, mosconi, canotti pneumatici, barche a vela, eccetera, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli).

Con l'articolo 3, nell'intento di comprimere i consumi e conseguentemente le importazioni di carni bovine, il cui valore incide pesantemente sulla bilancia dei pagamenti, viene elevata dal 6 al 18 per cento l'aliquota dell'imposta relativa alle carni, frattaglie e parti commestibili in genere degli animali della specie bovina.

Con l'articolo 4 viene elevata dal 3 al 6 per cento l'aliquota transitoriamente stabilita dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi.

Trattasi, com'è noto, delle costruzioni edilizie non di lusso previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini).

Il trattamento fiscale, come sopra modificato, rimane pur sempre agevolativo ed avrà termine con il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e cioè quando la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1976 e la cessione sia effettuata entro il 31 dicembre 1977.

Con l'articolo 5 si mantiene in vigore il particolare trattamento agevolativo previsto dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili ivi indicati. Anzi, stante la persistente crisi del settore, il trattamento suaccennato, che sarebbe scaduto con il 31 dicembre 1974, viene prorogato al 31 dicembre 1975, limitatamente ai tessili non di pregio attualmente soggetti all'aliquota del 6 per cento. È evidente però che per effetto dell'aumento dal 18 al 30 per cento per i prodotti indicati nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, alla scadenza del particolare trattamento agevola-

tivo confermato fino al 31 dicembre 1974, per i tessili più pregiati l'aliquota attuale del 9 per cento salirà al 30 per cento.

Con l'articolo 6 viene ampliata la categoria dei beni soggetti alla aliquota più elevata con l'inclusione di altri prodotti di cui non può disconoscersi il carattere voluttuario.

L'articolo 7 prevede talune maggiorazioni di aliquota in materia di imposta di registro.

Invero, l'applicazione delle nuove e più contenute aliquote previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, recante norme in materia di imposta di registro, ha determinato, per alcuni atti in essa indicati, un gettito attenuato rispetto a quello realizzato sotto il vigore della precedente normativa.

La contrazione si è maggiormente manifestata in sede di tassazione degli atti indicati nella parte prima della tariffa allegata A agli articoli 1, 4, lettera a), n. 1 e 8, concernenti, fra gli altri, trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e costituzioni di società con conferimenti di immobili.

Stante il particolare periodo congiunturale e la necessità di reperire sollecitamente nuove entrate, si ritiene possibile aumentare le aliquote per gli atti sopra indicati.

Con l'aumento dal 5 all'8 per cento, stabilito al primo comma dell'articolo 7 del decreto, delle aliquote previste per la tassazione degli atti di cui agli articoli 1, primo comma, 4, lettera a) n. 1 e 8, lettera a) della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 634, si è voluto in sostanza ricondurre l'onere tributario ai livelli impostivi in precedenza vigenti.

L'aumento delle aliquote previste nel secondo comma si rende necessario per mantenere l'uniformità della tariffa e non creare difficoltà d'interpretazione. Si è previsto, infatti, che vengano elevate dal 3,75 al 6 per cento e dal 2 al 14 per cento le aliquote che, per un principio di giustizia fiscale, colpiscono in misura proporzionalmente ridotta, in presenza di determinate condizioni, sia gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili sia i conferimenti in società di immobili.

Per quanto, infine, concerne la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo in disami-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na si è ritenuto opportuno delimitare l'ambito temporale di applicazione delle nuove aliquote per garantire la certezza dell'obbligazione tributaria.

Con gli articoli 8 e 9 vengono apportati aumenti all'imposta di bollo per taluni atti indicati nella Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

In particolare con il primo comma dell'articolo 8 viene aumentato a lire 700 il tributo dovuto sugli atti, documenti e registri, per i quali la vigente tariffa richiede il pagamento del tributo nella misura fissa di lire 500.

Tale aumento riguarda tra l'altro, gli atti pubblici, le scritture private, le copie autenticate, le istanze dirette alla pubblica amministrazione e gli atti richiesti a questa ultima e quasi tutti gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso.

Il terzo comma dell'articolo in esame prevede l'aumento dell'imposta di bollo:

a) sugli assegni bancari e sugli estratti conto (da lire 30 a lire 50) — articoli 15 lettera a) e 20 della Tariffa;

b) sulle ricevute, fatture, note eccetera, carte di credito, buoni di acquisto e sugli atti di cui all'articolo 23, lettera a) e 46 della Tariffa — da lire 100 a lire 150;

c) sui libretti di risparmio (articolo 18) da lire 200 a lire 300.

L'articolo 9 riguarda l'aumento dell'imposta proporzionale sulle cambiali (articolo 9, lettera a) e lettera b) e articolo 11 della Tariffa) che viene determinata rispettivamente da lire 5 per mille, 2,50 per mille e 4 per mille a lire 6,3 e 5 per mille.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

ALLEGATO

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell'8 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al trenta per cento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 8, quarto e quinto comma, e dell'articolo 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano alle navi ed alle imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Per le cessioni e le importazioni delle navi e delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente comma, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del trenta per cento, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto previste dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 3.

Per le cessioni e le importazioni di carni, frattaglie e parti commestibili degli animali della specie bovina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Art. 4.

L'aliquota del tre per cento stabilita dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

Art. 6.

Alla tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

al n. 5), dopo le parole « visone selvaggio », sono aggiunte le seguenti parole « Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola »;

al n. 14), dopo la parola « estratti », sono aggiunte le seguenti parole « cosmetici, esclusi saponi e dentifrici »;

sono aggiunti i seguenti numeri:

22) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v. d. 90.07);

23) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v. d. 90.08);

24) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (v. d. 90.09);

25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v. d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v. d. 92.13);

26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, eccetera, preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v. d. 92.12).

Art. 7.

Le aliquote stabilite dall'articolo 1, primo comma, dall'articolo 4, lettera *a*), n. 1), e dall'articolo 8, lettera *a*), della prima parte della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento.

Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'articolo 1 e dal n. 2) della lettera a) dell'articolo 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8.

L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di lire 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata nella misura di lire 700.

Resta ferma l'imposta fissa di lire 400 per gli atti di cui agli articoli da 29 a 35 della stessa tariffa, I parte.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 30 per gli atti di cui agli articoli 15, lettera a) e 20; di lire 100 per quelli contemplati dagli articoli 19, 21, 23, lettera a) e 46, di lire 200 per i libretti di risparmio indicati nell'articolo 18 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata rispettivamente in lire 50, 150 e 300.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libretti e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9.

L'imposta proporzionale di bollo di cui all'articolo 9 della tariffa, I parte, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 6 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 3 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, I parte, l'imposta di bollo è determinata in lire 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI —
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

